



Consiglio regionale

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attività culturali, riconoscendo le attività teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro.
2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità e l'equa ripartizione delle risorse.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale delle attività teatrali.
2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione:
 - a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività nell'ambito teatrale degli organismi extra FUS, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreché l'interdisciplinarietà tra le varie forme di spettacolo;
 - b) opera e controlla affinché siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi;
 - c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attività di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale extra FUS presenti in Abruzzo;
 - d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;
 - e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile;
 - f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli;

- g) incrementa l'offerta di attività teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- h) sostiene la realizzazione di attività teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarietà rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili;
- i) sostiene progetti di ospitalità di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico;
- j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 3 (Destinatari)

1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;
 - b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa;
 - c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali;
 - d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità.

Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)

1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale:
 - a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
 - b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
 - c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi;
 - d) realizzazione di festival e rassegne;
 - e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale;
 - f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;

- g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
 - h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale;
 - i) ospitalità di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio;
 - j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate:
- a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;
 - b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

Art. 5
(Parametri di valutazione)

1. I parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione dell'istanza, sono individuati nell'Allegato A della presente legge.

Art. 6
(Commissione tecnica di valutazione)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo.
2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni.
4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 7
(Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi)

1. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata:
 - a) alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredato dalle relative previsioni di spesa;

- b) all'ottemperanza da parte dei richiedenti, se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, degli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, secondo le normative vigenti.
2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri e ai relativi punteggi di cui all'Allegato A della presente legge.
 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui alla presente legge e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, è erogato dalla Giunta regionale in misura del:
 - a) 40 per cento prima della realizzazione del programma;
 - b) 60 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata rendicontazione dell'attività finanziata, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta regionale di cui al comma 3.
 5. I contributi per le attività di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalità.
 6. L'elenco dei soggetti ammessi a contributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 8

(Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge evidenziano su tutto il materiale informativo e promozionale delle attività il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualità relativa al contributo.
2. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso a finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento competente in materia di cultura le eventuali variazioni.
3. I beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attività come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di:
 - a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli C1 SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti, dichiarazione di responsabilità SIAE;
 - b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse.
4. I beneficiari, a pena esclusione dal contributo, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusività e l'unicità del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Per la sola annualità 2023, a causa delle restrizioni Covid che hanno comportato un fermo delle attività, la dicitura "annualità precedente" riportata nella lettera A dell'Allegato A è riferita all'anno 2019.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 250.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titoli 1 e 2, della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024.
2. Per gli anni successivi al 2024, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/9 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A			
	Criterio	Punteggi	Massimo
A	numero di incontri complessivi previsti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero <i>(comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali)</i>	-da 1 a 20 > 2 punti -da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive previste nelle attività di produzione e programmazione	-da 1 a 30 > 2 punti -da 31 a 100 > 4 punti -da 101 a 300 > 8 punti -oltre 300 > 15 punti	15
	numero di incontri complessivi svolti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero <i>(comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali)</i> nell'anno precedente	-da 1 a 20 > 2 punti -da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive svolte nelle attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 30 > 2 punti -da 31 a 100 > 4 punti -da 101 a 300 > 8 punti -oltre 300 > 15 punti	15
	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 15 > 1 punto -da 15 a 20 > 3 punti -da 20 a 30 > 5 punti -oltre 30 > 10 punti	10
B	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 <i>(a partire dall'anno solare di inizio attività)</i>	-da 4 a 5 > 1 punto -da 6 a 8 > 3 punti -da 8 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
C	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale <i>(dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)</i>	-da 1 a 3 > 1 punto -da 3 a 5 > 3 punti -da 6 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
	percentuale di compagnie professionali abruzzesi ospitate nella programmazione annuale <i>(dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)</i>	-dal 10% al 30% > 2 punti -da 31% al 50% > 4 punti -dal 51% al 70% > 8 punti -oltre il 70% > 15 punti	15
D	risonanza e diffusione della propria attività, svolta negli anni precedenti, in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità e qualificazione professionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
E	concorso significativo di altri soggetti pubblici e/o privati, ovvero collaborazioni con personalità artistiche qualificate	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
F	percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente	-dal 50% al 55% > 2 punti -dal 56% al 60% > 4 punti -dal 61% all'65% > 8 punti -oltre il 65% > 15 punti	15
G	adeguata attività informativa nei confronti del pubblico anche attraverso la produzione di pubblicazioni cartacee e/o ogni altro mezzo divulgativo online (social, siti web, ecc.)	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
H	solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nel campo delle attività teatrali	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
I	operatività negli anni precedenti sul territorio nazionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
	operatività negli anni precedenti sul territorio regionale al di fuori della sede operativa abituale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
J	collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo o internazionale del progetto finanziabile <i>(dimostrabili con evidenze documentali)</i>	-scarso > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buono > 3 punti -ottimo > 5 punti	5
K	presenza, all'interno del progetto finanziabile, di una singola attività significativa, programmata su base pluriennale <i>(l'ultima edizione della quale svolta o da svolgersi nell'anno di presentazione dell'istanza di contributo)</i>	-da 3 a 5 anni > 1 punto -da 6 a 8 anni > 3 punti -oltre 8 anni > 5 punti	5
L	presenza di qualificata direzione artistica <i>(da valutarsi sul curriculum professionale)</i>	-sufficiente > 1 punto -buona > 2 punti -molto buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
M	operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale e/o scarsamente raggiunte da programmazione culturale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
N	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 70%, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni	-oltre il 70% > 5 punti	5
O	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 50%, da persone residenti nel territorio regionale	-oltre il 50% > 5 punti	5
		Tot	200